

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO**

Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx /2022 r.g.n. promossa da  
**DEBITRICE**

**ATTORE IN RIASSUNZIONE – DEBITORE OPPONENTE**

**CONTRO**

**CREDITORE CEDENTE**

**CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CREDITORE OPPOSTO**

**TERZO PIGNORATO.**

**CONVENUTO – litisconsorte quale terzo pignorato.**

Oggetto: Opposizione all'esecuzione – ai sensi dell'art. 615, 2' comma c.p.c.

Udienza di precisazione delle conclusioni: 7 febbraio 2023

In esito alla trattazione dell'udienza del 7/2/2023 svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c nella causa tra **DEBITRICE** e **CREDITORE CEDENTE**. con decreto del 15/02/2023 il G.I. ha dato atto che hanno precisato le conclusioni sia l'attrice che la convenuta.

Il Giudice ha quindi posto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con decorrenza dal 17 febbraio 2023.

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

-in via preliminare  
-dichiararsi la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del titolo e della procedura esecutiva per i dedotti gravi motivi;  
-confermare l'estinzione del procedimento esecutivo R.G. E. n. xxx/2018 a carico della **DEBITRICE**, già dichiarata nel procedimento presupposto dal Giudice dell'esecuzione, dr.ssa **OMISSIS**, con ordinanza riservata del 31.01.2023.

Nel merito:

Dichiarare che il resistente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, ritenendo l'irregolarità, l'improcedibilità e l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dal **CREDITORE CEDENTE**, per tutto quanto dedotto;

-Conseguentemente dichiarare nulla, illegittima ed inefficace la procedura esecutiva promossa da controparte in quanto viziata nella sostanza e nella forma per tutti i motivi dedotti;

-confermare lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato in favore del debitore esecutato, già disposto nel procedimento presupposto dal Giudice dell'esecuzione dr.ssa **OMISSIS**, con ordinanza riservata del 31.01.2023, ordinandone al **TERZO PIGNORATO** la loro restituzione;

-Emettere ogni altro provvedimento consequenziale; -Ritenere e dichiarare, altresì, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata conseguente a lite temeraria del **CREDITORE CEDENTE**, atteso che la stessa ha agito senza la normale prudenza, come si evince dal confronto tra l'ordinanza riservata

del Giudice dell'esecuzione, dr.ssa **OMISSIS** del 31.01.2023 e la comparsa del 20.06.2022, bensì con abuso dei mezzi processuali, costringendo l'odierno opponente a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, con conseguente ulteriore onere economico relativo a spese legali;

-Conseguentemente condannare l'opposto **CREDITORE CEDENTE**, al pagamento in favore dell'opponente **DEBITRICE**, per risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, per le causali sopra specificate, della complessiva somma di €. 1.000,00, o la maggiore o minore somma che si riterrà dovuta di giustizia, oltre gli interessi legali, fino al soddisfo e con la conseguente rivalutazione monetaria;

-In ogni caso, condannare il **CREDITORE CEDENTE**, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA sui compensi e Contributo per la Cassa Previdenza Avvocati da distrarsi in favore del procuratore distrattario, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto compensi;

## CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

La scrivente difesa, nel riportarsi ai propri precedenti scritti al fine di contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiede che venga fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. o, in alternativa, chiede che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, precisando che ogni ulteriore istanza e/o produzione avversaria dovrà essere dichiarata inammissibile perché tardiva.

## IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27/04/2022 **DEBITRICE** ha convenuto in giudizio il **CREDITORE CEDENTE**. e ha riassunto per la fase di merito l'opposizione all'esecuzione presso il terzo debitore promossa da **CREDITORE CEDENTE** in suo danno, definita nella fase sommaria con l'ordinanza del 17 marzo 2022 n. xxxx/'2 n.r.g.e. Con la predetta ordinanza il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento di esecuzione, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito.

L'attrice ha esposto le vicende processuali tra le parti in causa, evidenziando in premessa che una prima esecuzione tra le stesse parti veniva opposta e rigettata con provvedimento dell'11/02/'19, e che il giudizio non veniva coltivato.

Ha quindi illustrato di avere proposto altro ricorso in opposizione in data 4/10/2021 con il quale ha lamentato la carenza della titolarità in capo al **CREDITORE CEDENTE**. dei crediti azionati, eccependo trattarsi di crediti derivanti da contratto di cessione del credito tra il **CREDITORE CEDENTE**, già avente causa da **OMISSIS**, e **CREDITORE CESSIONARIO**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale il **CREDITORE CEDENTE** ha ceduto al **CREDITORE CESSIONARIO** i crediti derivanti dai contratti di credito specificamente indicati in Gazzetta e quelli oggetto di contenzioso giudiziale, e ha evidenziato la contemporanea pendenza presso il Tribunale di Palermo, per il medesimo credito, di un altro procedimento (il n. xxxx/2021).

Ha richiamato quindi la sentenza della Cassazione Civile SS.UU. del 24/09/2013 pubblicata il 7/01/2014 e ha eccepito la carenza di legittimazione della creditrice l'abuso del diritto e degli strumenti processuali utilizzati e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della creditrice.

Parte attrice ha altresì contestato la regolarità delle notifiche (eccependo l'inefficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c.) delle cessioni del credito operate da **OMISSIS** e da **OMISSIS**, deducendone il perfezionamento per compiuta giacenza presso un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza del destinatario; e ha esposto di essere venuta a conoscenza di detta cessione per la circostanza che il **CREDITORE CESSIONARIO**, quale cessionario del **CREDITORE CEDENTE**, aveva agito esecutivamente (procedimento di espropriazione presso terzi n. xxxx/2021) sulla base di un D.I. emesso dal Tribunale di Palermo, il n. xxxx/2019, ottenuto per le medesime ragioni credito già vantate dalla cedente.

Ha infine eccepito l'estinzione dell'esecuzione per non avere le parti depositato note di trattazione scritta ex art. 221 comma 4 della legge 17 luglio 2020 n. 77 all'udienza del 16/11/2021, cui il G. Es aveva rinviato ex art. 631 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti all'udienza del 3/06/2021.

Con la comparsa di costituzione e risposta del 18/11/2022 il **CREDITORE CEDENTE** ha contestato in fatto la ricostruzione proposta dall'attrice, evidenziando in primo luogo che nei rapporti con il **CREDITORE CESSIONARIO** controparte non avrebbe fatto riferimento, artatamente, ad alcun numero di contratto onde identificare compiutamente il credito: credito che secondo la ricostruzione attorea sarebbe stato ceduto a **CREDITORE CESSIONARIO** e poi, "doppiamente", portato in esecuzione, sia da quest'ultima sia da **CREDITORE CEDENTE**. Ha quindi precisato che il contratto dimesso *ex adverso* (doc. n. 5 del fascicolo di parte richiamato in atto di citazione) è palesemente differente da quello da cui deriva il credito di **CREDITORE CEDENTE**, contratto quest'ultimo che, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale, si identifica con l'apertura di credito n. xxxxxxxxxx, stipulata dalla **DEBITRICE** il 29/01/2011 (doc. n. 9 comparsa di costituzione).

Per quanto riguarda l'omessa notifica delle cessioni del credito ha contestato la fondatezza dell'eccezione riportandosi alle relate in atti; ha sottolineato che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e ha esposto che la notifica al debitore ha solamente la funzione di salvaguardare l'effetto liberatorio del debitore che in buona fede, e senza avere avuto notizia della cessione, effettui il pagamento al soggetto che si legittimi sulla base del titolo.

Ha infine qualificato come dilatoria e paradossale l'eccezione d'estinzione del procedimento formulata dalla **DEBITRICE**, evidenziando che la stessa difesa con le note di trattazione scritta depositate del 9.11.2021, aveva espressamente chiesto "che l'udienza calendarizzata per il 16.11.2021 venisse rinviata in attesa che il Giudice dell'esecuzione, dr. **OMISSIS**, si pronunciasse in merito al procedimento di opposizione all'esecuzione iscritto al R.G. n. xxxx/2021": conclusione accolta dal G.Es. con l'ordinanza emessa il 16/11/2021, con la quale il procedimento di espropriazione è stato rinviato all'udienza del 5/02/2022.

2-Deve essere dichiarata preliminarmente la contumacia del **TERZO PIGNORATO**. non costituitosi in giudizio in difetto di qualsiasi interesse sostanziale o processuale.

L'opposizione è infondata e devono essere qui confermate le motivazioni spiegate nell'ordinanza del 17/03/2022 che ha definito la fase sommaria.

Il G.E. ha rigettato l'istanza di inibitoria rilevando che l'opponente non ha allegato né tantomeno ha provato che tra le posizioni cedute da **CREDITORE CEDENTE** a **CREDITORE CESSIONARIO** rientra anche la posizione creditoria azionata nell'espropriazione all'esame; mentre **CREDITORE CEDENTE** avrebbe fondatamente provato la propria legittimazione sia con riferimento al credito acquistato da **OMISSIS**, rappresentato con contratto n. xxxxxxxxxx, e che erroneamente è stato ritenuto dall'opponente come oggetto della avvenuta cessione a **CREDITORE CESSIONARIO**; sia con riferimento al credito derivante dal contratto n. xxxxxxxxxx oggetto della cessione operata da **OMISSIS** a favore di **CREDITORE CEDENTE**; sia infine con riferimento al contratto n. xxxxxxxxxx oggetto della cessione ad **CREDITORE CEDENTE** da parte di **OMISSIS**.

La legittimazione del soggetto cessionario di una posizione creditoria individua un profilo processuale che appartiene già ai rilievi dell'Ufficio e al controllo del Giudice dell'Esecuzione sotto l'osservanza della legge di circolazione del credito secondo la disciplina del T.U.B. n. 385/1993 e secondo la legge 30 aprile 1999 n. 130 c.d. cartolarizzazione del credito. Tale controllo è stato esitato, positivamente, sia dal G.O.T. titolare dell'espropriazione sia dal Giudice, in persona di diverso estensore, che ha definito la fase sommaria dell'opposizione.

Deve osservarsi sulla base degli atti che la contestazione della legittimazione attiva all'azione esecutiva da parte di **CREDITORE CEDENTE** riguarda non tutti e tre i crediti azionati che sopra sono stati richiamati, ma soltanto il credito derivante dal contratto stipulato con **OMISSIS**, di cui al doc. 2 dell'atto di intervento depositato dalla **CREDITORE CEDENTE**: e risulta palese, sul piano documentale, che il contratto che ha viceversa allegato la **DEBITRICE** a fondamento delle ragioni postulate si identifica nel contratto di apertura di credito n. xxxxxxxx, già stipulato da signor **MARITO DELLA DEBITRICE** in seno al quale la sig.ra **DEBITRICE** risulta firmataria coobbligata in qualità di coniuge – garante in data 28.05.2001. La società creditrice convenuta in giudizio ha altresì allegato (doc. n. 7 del fascicolo di parte depositato con la costituzione) l'estratto conto analitico del rapporto che è stato depositato da **CREDITORE CESSIONARIO** per il rilascio del decreto ingiuntivo.

Il contratto da cui deriva invece il credito azionato da **CREDITORE CEDENTE** è, come si è visto, l'apertura di credito n. xxxxxx, stipulato dalla sig.ra **DEBITRICE** in data 29.01.2001 (doc. n. 8 della produzione).

Si è dunque trattato, come suggeriscono le evidenze, di un errore, sia pure grossolano e possibile, che ha riguardato in ogni caso solo l'atto di intervento spiegato dalla creditrice ai sensi dell'art. 499 c.p.c, e non l'azione esecutiva come dedotto dall'attore.

Ne consegue la palese insussistenza di qualsiasi conflitto tra le posizioni creditorie, quella ceduta da **CREDITORE CEDENTE** a **CREDITORE CESSIONARIO** e quella trattenuta dalla stessa **CREDITORE CEDENTE** a carico della **DEBITRICE**, in relazione al principio che deve riconoscersi circa la possibilità che il creditore ottenga un titolo esecutivo giudiziale, in monitorio, e successivamente al perfezionamento delle cessioni, per una più comoda o garantita azione di recupero del credito.

Resta da osservare a questo punto che alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023 del 6/04/2023 – intervenuta essendo questa causa già in decisione – ritiene il G.I. che nel caso in disamina non ricorrono le condizioni per potere rilevare d'Ufficio la possibile abusività di clausole in danno di una posizione di "soggetto consumatore". Si tratta infatti di un regolamento che, al di là della questione delle preclusioni che derivano del D.I. non opposto, ampiamente superata dalla citata sentenza di legittimità, non è stato specificatamente contestato dall'attore, con gli altri motivi oggetto dell'azione contenziosa, anche al solo fine di far valere l'erronea e invalida quantificazione delle somme, e far valere così le conseguenze della propagazione degli effetti della abusività della clausola alla parziale invalidità dell'azione esecutiva; né ricorre, in ogni caso, un'ipotesi di declinazione sulla competenza del monitorio che essendo in contrasto con le ragioni di tutela della posizione del consumatore possa mai indurre il dubbio della rimessione della causa sul ruolo; né infine – malgrado la naturale prossimità del giudizio ex art. 615 comma II c.p.c alla opposizione a precetto - sembra vertersi in una delle scansioni procedurali della cognizione giudiziale che sono testualmente richiamate nel principio enunciato nell'interesse della legge dalla sentenza n. 9479/2023 dalle SS.UU, trattandosi di fase diversa e conclusiva del giudizio ad opera del G.U.

3 - L'eccezione di omessa notifica delle cessioni del credito, per concludere, è infondata.

Deve osservarsi che l'attività di notificazione degli atti è retto dal principio di conoscibilità, e non da quello della conoscenza effettiva dell'atto e del suo contenuto, che può anche mancare, ove, ad esempio, il destinatario non ne abbia ritirato il deposito alla Casa Comunale o l'abbia addirittura rifiutato dalle mani dell'U.G. N.E.P. Nella fattispecie le relative lettere raccomandate a.r. sono state notificate regolarmente per compiuta giacenza, a distanza di due anni l'una dall'altra, essendo evidente che il messo postale ha rinvenuto dei chiari segni identificativi della sig.ra **DEBITRICE** presso l'indirizzo di notifica; né è risultato provato che l'attrice avesse fissato un'altra, diversa ed esclusiva residenza. Il contratto di locazione allegato è a tal fine irrilevante.

Il contratto di cessione del credito ha, del resto, natura consensuale; la notifica al debitore ha solamente la funzione di salvaguardare l'effetto liberatorio del debitore che in buona fede, e senza avere avuto notizia della cessione, effettui il pagamento al soggetto che si legittimi sulla base del titolo e della sua circolazione (art. 1264 c.c., nel richiamo che ne opera l'art. 58 comma 4 del D.lgs. n. 385/1993.

In ultima analisi non ricorre dunque neppure l'ipotesi di una responsabilità aggravata o di abuso del ricorso all'azione esecutiva da parte del **CREDITORE CEDENTE**.

Le spese seguono secondo il criterio della soccombenza. Per valore durata ed entità della lite si liquidano come da dispositivo che segue. Nulla nei rapporti con il **TERZO PIGNORATO**.

**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Palermo ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla **DEBITRICE** contro il **CREDITORE** e contro **TERZO PIGNORATO**., contumace, con atto di citazione notificato il 27/04/2022 così provvede:

Respinge l'opposizione.

Condanna la **DEBITRICE** alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del **CREDITORE CEDENTE** in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi euro 3397,00= oltre alla maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 6 giugno 2023

Il Giudice Dott. Michele Alajmo